

Statuti

I. Nome, sede, durata

Articolo 1

1. Nome, sede, durata

Con il nome “Vacca madre Svizzera” (Mutterkuh Schweiz, Vache mère Suisse, Vatga mamma Svizra) è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

L’associazione ha sede presso l’Agenzia di Vacca madre Svizzera.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Nei presenti statuti, l’uso della forma maschile si riferisce anche alla forma femminile.

II. Scopo

Articolo 2

1. In generale

L’associazione intende tutelare e promuovere gli interessi professionali comuni dei soci. I suoi compiti, in particolare, sono i seguenti:

- a. prendere posizione su progetti di legge e di ordinanza che toccano gli interessi dei suoi soci; rappresentare gli allevatori di vacche madri davanti alle autorità e alla popolazione;
- b. promuovere il perfezionamento professionale; pubblicare testi specializzati; offrire consulenza ai suoi soci e trattare tutte le questioni legate all’allevamento di vacche madri;
- c. promuovere e migliorare la commercializzazione;
- d. gestire un libro genealogico delle razze bovine da carne;
- e. gestire i contatti con altre organizzazioni nell’interesse dell’associazione;
- f. favorire un’atmosfera collegiale e promuovere il contatto personale tra i soci.

Articolo 3

2. Gruppi regionali

L’associazione incoraggia i suoi soci a riunirsi in gruppi regionali e promuove le attività di questi gruppi.

Ogni gruppo regionale rappresenta gli interessi dei suoi membri, entro i limiti posti dai presenti statuti.

L’associazione può anche concedere ai gruppi regionali un sostegno finanziario.

III. Adesione all'associazione, diritti e doveri dei soci

Articolo 4

1. Socio

Può diventare socio ogni persona fisica o giuridica che riconosce gli scopi dell'associazione.

L'associazione riunisce soci attivi e soci onorari.

Articolo 5

2. Ammissione

L'ammissione di un socio è decisa dal Comitato sulla base di una domanda scritta, presentata dal richiedente all'Agenzia.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea sociale ordinaria su proposta del Comitato.

Articolo 6

3. Quota annuale

L'Assemblea sociale ordinaria definisce ogni anno la quota versata dai soci.

I soci onorari non sono tenuti a versare una quota annuale.

La quota annuale versata da un socio attivo si suddivide in una parte fissa e in una parte variabile in funzione del numero di vacche allevate.

Articolo 7

4. Dimissione

L'appartenenza all'associazione cessa con:

- a. la dimissione;
- b. l'esclusione;
- c. il decesso (persona fisica) o la perdita della capacità giuridica (persona giuridica).

La dichiarazione di dimissione deve essere presentata per iscritto all'Agenzia.

La dimissione deve rispettare un preavviso di tre mesi e può avvenire solo se, entro la fine dell'anno contabile, il socio ha versato la quota annuale e ha onorato tutti gli altri eventuali suoi obblighi.

Articolo 8

5. Esclusione

L'esclusione è decisa dal Comitato e può avere luogo solo se il socio tiene un comportamento indegno, se mette in pericolo o contrasta gli interessi dell'associazione, se non rispetta i presenti statuti, le risoluzioni e i regolamenti oppure se non onora i suoi obblighi nei confronti dell'associazione.

L'esclusione avviene solo dopo aver sentito il socio e gli è notificata per iscritto. L'esclusione ha effetto immediato. Il socio escluso può impugnare la decisione di esclusione entro 30 giorni per iscritto, motivandola. La decisione definitiva in merito è presa dall'Assemblea sociale.

Articolo 9

6. Diritto sul patrimonio sociale

I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

IV. Organizzazione

Articolo 10

1. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea sociale
- b. il Comitato
- c. il Comitato direttivo
- d. l'Agenzia
- e. l'Ufficio di revisione.

Articolo 11

2. Assemblea sociale

L'Assemblea sociale si riunisce ogni anno entro i primi tre mesi dell'esercizio.

Il Comitato convoca l'Assemblea sociale per iscritto con almeno 14 giorni di anticipo, trasmettendo le trattande all'ordine del giorno.

Le proposte all'attenzione dell'Assemblea sociale devono essere inoltrate al più tardi 60 giorni prima della stessa, per iscritto, al suo presidente.

Articolo 12

3. Assemblea sociale straordinaria

Un'Assemblea sociale straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato oppure su proposta di almeno un quinto dei soci o dell'Ufficio di revisione. Deve essere convocata per iscritto con almeno 14 giorni di anticipo.

Articolo 13

4. Compiti e competenze

I compiti e le competenze dell'Assemblea sociale sono i seguenti:

- a. approvare il rapporto annuale, il consuntivo e il rapporto dell'Ufficio di revisione;
- b. decidere il discharge del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- c. approvare il programma di attività;
- d. stabilire la quota annuale e votare il preventivo;
- e. trattare le proposte del Comitato e dei soci;
- f. designare il presidente, i membri del Comitato e l'Ufficio di revisione;
- g. modificare gli statuti, sciogliere e liquidare l'associazione.

Articolo 14**5. Diritto di voto**

In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto di voto. Una persona fisica non può essere rappresentata. Una persona giuridica esercita il diritto di voto attraverso un rappresentante, al quale ha conferito una procura.

Se la legge o i presenti statuti non prevedono altrimenti, le risoluzioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti raccolti.

Nel caso di decisioni concernenti il discarico di un socio, una questione giuridica o una contesa tra questi e l'associazione, egli è escluso dal voto.

Articolo 15**6. Modalità di scrutinio**

Di norma le votazioni hanno luogo per alzata di mano e le elezioni mediante scrutinio segreto.

Per le elezioni, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità, decide il voto del presidente.

Articolo 16**7. Comitato**

I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea sociale per 4 anni e, al termine, possono essere rieletti. Il mandato si estende al massimo su 3 periodi amministrativi completi (4 nel caso del presidente).

Ogni socio è eleggibile nel Comitato fino al compimento del 65° anno di età.

Nel Comitato le diverse regioni e i diversi gruppi linguistici sono rappresentati equamente.

Articolo 17**8. Costituzione del Comitato**

Il Comitato si costituisce autonomamente. È fatto salvo l'art. 13 lett. f.

Il Comitato può accogliere una risoluzione quando sono presenti almeno 5 dei suoi membri. Prende le sue decisioni alla maggioranza semplice.

In caso di parità, decide il voto del presidente.

Il Comitato guida l'associazione. Esso è composto:

- dal presidente, che presiede l'Assemblea sociale, il Comitato e il Comitato direttivo;
- da 2 vicepresidenti; e
- da 8-10 altri membri.

È ammesso l'accumulo di mandati.

Il Comitato esercita tutte le facoltà che non sono espressamente assegnate a un altro organo dell'associazione. In particolare:

- a. designa i vicepresidenti;
- b. designa i membri del Comitato direttivo;
- c. designa il direttore;
- d. sorveglia le attività dell'Agenzia;
- e. emana il regolamento di organizzazione, che disciplina i compiti e le competenze del Comitato direttivo;
- f. convoca l'Assemblea sociale, prepara le trattande, presenta i rapporti e le proposte;
- g. ammette e esclude soci;
- h. istituisce gruppi di esperti incaricati di compiti speciali e ne designa i presidenti;
- i. disciplina il diritto di firma e designa le persone che possono esercitarlo.

Articolo 18

9. Sedute del Comitato

Il Comitato è convocato in seduta dal presidente al ritmo dettato dalle trattande, oppure su richiesta di almeno 5 suoi membri.

Le trattande devono essere annunciate per iscritto ai membri del Comitato almeno 7 giorni prima della seduta.

Articolo 19

10. Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti.

Il Comitato direttivo segue gli affari correnti. I suoi compiti sono stabiliti nel regolamento di organizzazione.

Articolo 20

11. Direttore

Il direttore è designato dal Comitato. Gestisce gli affari correnti seguendo le istruzioni del Comitato direttivo e le disposizioni del regolamento di organizzazione. Assiste alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Comitato e del Comitato direttivo, nelle quali ha voto consultivo, ed è responsabile per la stesura del verbale.

Articolo 21

12. Ufficio di revisione

L'Assemblea sociale designa quale revisore dei conti una persona fisica o giuridica, che non è socio dell'associazione, per un mandato di 4 anni. Il mandato può essere esteso massimo su due mandati completi. Di norma, ogni quattro anni uno dei revisori è sostituito. L'ultimo revisore nominato funge da sostituto, mentre la persona che in precedenza fungeva da sostituto diventa automaticamente revisore ordinario. L'Ufficio di revisione è composto da due revisori e un sostituto. D'intesa con il Comitato, può rivolgersi a un servizio di revisione esterno.

Articolo 22

13. Anno commerciale

L'anno commerciale corrisponde all'anno civile. L'esercizio annuale termina il 31 dicembre; a questa data è eseguito un inventario. Il conto annuale è sottoposto alla verifica dell'Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea sociale un rapporto scritto sul conto annuale e le propone di approvare o respingere il discharge dell'Agenzia e del Comitato.

V. Patrimonio sociale e responsabilità

Articolo 23

1. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è composto dalle quote annuali versate dai soci, dagli eccedenti contabili, da eventuali donazioni, da incassi raccolti nel quadro di manifestazioni e da lasciti.

Articolo 24

2. Responsabilità

Solo il patrimonio sociale risponde degli obblighi finanziari dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

VI. Modifica degli statuti e scioglimento

Articolo 25

1. Procedura

Con due terzi dei voti delle persone presenti, l'Assemblea sociale può decidere una modifica degli statuti oppure lo scioglimento dell'associazione dopo che tale modifica o tale scioglimento sono stati notificati per iscritto. L'Assemblea sociale è convocata almeno 14 giorni in anticipo.

Articolo 26

2. Liquidazione del patrimonio sociale

In caso di liquidazione dell'associazione, l'Assemblea sociale decide come utilizzare il patrimonio eventualmente ancora disponibile.

VII. Disposizioni generali

Articolo 27

1. Diritto sussidiario

Se i presenti statuti non stabiliscono altrimenti, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero.

Articolo 28

2. Statuti in vigore

I presenti statuti sono ~~stati discussi e~~ approvati dall'Assemblea sociale il 25 marzo 2026.
Sostituiscono gli statuti del 27 marzo 2013.

I presenti statuti entrano in vigore con effetto immediato.

I presenti statuti devono essere inoltrati a ogni socio.

Il presidente

Il direttore

firmato Mathias Gerber

firmato Daniel Flückiger